Ratio Consulting srl
48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10
T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323
info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.
C.F. - P. iva - Reg. Imp. RA: 02356220398
REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10
T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446
info.faenza@ratioconsulting.it

ratio Consulting
accurate soluzioni per l'impresa

Russi, lì 19 marzo 2020

CIRCOLARE CLIENTI N. 10/2020

Proroghe versamenti- Emergenza Coronavirus

si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno

Il 17 marzo 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge 18 del 17/3/2020 che ha introdotto, tra le altre cose, la proroga di alcuni versamenti.

Differimento per tutti i versamenti al 20/3/2020

É stato previsto il differimento di TUTTI i versamenti dal 16 marzo 2020 al **20 marzo 2020**.
Rientrano quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS relativi a febbraio, dei dipendenti, dei parasubordinati iscrititti alla gestione separata.

Versamento del saldo IVA 2019

Per quanto riguarda il saldo IVA relativo al 2019, è fatta salva la possibilità di differirlo entro il termine di versamento delle imposte sui redditi:

- il 30/6/2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20/3/2020;
- oppure il 30/7/2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

Contribuenti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con **ricavi o compensi** (comprese le fatture da emettere) **non superiori a 2 milioni** di euro nel periodo d'imposta **2019**, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** , relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta (**NON sono prorogati i versamenti delle ritenute da lavoro autonomo e provvigioni**);
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Si precisa che in tale previsione, non rientra la tassa di vidimazione dei libri sociali che, quindi, per qualsiasi tipologia di contribuente scade al 20 marzo 2020.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione al 31/5/2020 (ossia al 1/6/2020, essendo il 31 maggioe una domenica);
- in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (1 giugno 2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica).

Per quanto attiene al versamento del saldo iva, resta la possibilità di versamento in sede di dichiarazione dei Redditi al 30/6/2020 o al 31/7/2020 con le maggiorazioni previste.

Contribuenti con particolari attività, "maggiormente colpiti"

Per **alcune categorie** di contribuenti, che esercitano attività considerate "maggiormente colpite" dall'emergenza sanitaria, è stata prevista la **sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020** dei termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (**NON sono prorogati i versamenti delle ritenute da lavoro autonomo e provvigioni**)
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

I contribuenti interessati da tale ulteriore proroga sono:

- imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

- aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017.

Versamenti iva del mese di MARZO

Per questi soggetti sono inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione al 31/5/2020 (ossia al 1/6/2020, essendo il 31 maggioe una domenica);
- in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (1 giugno 2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica).

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, **la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL si applica fino al 31/5/2020**. (**NON sono prorogati i versamenti delle ritenute da lavoro autonomo e provvigioni**).

I versamenti potranno, quindi, essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione al 30/6/2020;
- in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno2020.

Si precisa che la sospensione e il differimento al 31 maggio interessa solo il versamento delle ritenute e dei contributi: il versamento dell'IVA va effettuato entro il 1 giugno 2020 (il 31 maggio è domenica).

Versamento quota contributiva a carico del lavoratore

In relazione alla sospensione l'INPS ha affermato, con apposita circolare, che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera

la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.

In relazione a tale previsione, si chiede di contattare il consulente del lavoro per gli opportuni chiarimenti.

Differimento altri adempimenti tributari

Sono altresì sospesi gli adempimenti tributari, diversi da quelli precedentemente previsti, che scadono dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. A titolo esemplificativo:

- la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30 aprile 2020;
- la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30 aprile 2020);
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31 maggio 2020);
- il c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30 aprile 2020);
- i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25 marzo 2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27 aprile 2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25 maggio 2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27 maggio 2020).

Tali adempimenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni entro il 30 giugno 2020.

Certificazioni uniche

Viene confermata la scadenza del 31 marzo 2020, relativa alla:

- trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
- consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);
- trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Non effettuazione ritenute su lavoro autonomo e sulle provvigioni

Per i soggetti con sede in Italia e con **ricavi non superiori a euro 400.000,00** nel 2019, è prevista la non applicabilità della **ritenuta d'acconto** sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni per i compensi percepiti dal 17 marzo 2020 al 31 marzo 2020 qualora nel mese precedente non siano state sostenute spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per evitare l'applicazione della ritenuta, occorre che il lavoratore autonomo o l'agente, rilasci al proprio sostituto apposita dichiarazione.

Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto di imposta devono essere versate direttamente dal percipiente, senza sanzioni né interessi entro:

- il 31 maggio 2020;
- oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 maggio 2020.

Sospensione atti impositivi

Sono stati sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Vengono inoltre sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 anche alcuni termini di versamento:

- gli accertamenti esecutivi in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap, INPS;
- i termini di versamento per le cartelle di pagamento;

Tali **versamenti** andranno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il **30 giugno 2020**.

Per quanto attiene il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31 marzo 2020, il termine è stato differito al **31 maggio 2020**.

Si precisa che i seguenti pagamenti **non godono di alcuna proroga/sospensione** e, quindi, i pagamenti andranno eseguiti alle ordinarie scadenze:

- i pagamenti relativi ad avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione;
- i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo;
- i termini di versamento delle rate da dilazione richieste all'Agente per la Riscossione;
- le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo;
- avvisi di recupero dei crediti d'imposta;
- accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
- avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
- accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro.

Proroga attività di accertamento

È stata disposta la proroga di due anni, quindi al 31 dicembre 2022, dei termini di prescrizione e decadenza all'attività degli uffici, nonché la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.

Allegati:

- Tabelle riassuntive proroghe

ratio Consulting
accurate soluzioni per l'impresa

Tabella riassuntiva proroghe versamenti

Si riassumono nella seguente tabella le proroghe dei versamenti sopra esposti:

Soggetti	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa adempimento / versamento
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il **16.3.2020**	**20.3.2020**
	Adempimenti tributari scadenti nel periodo **8.3 - 31.5.2020**	**30.6.2020**
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo **2.3 - 30.4.2020**	**1.6.2020**
	Versamento IVA scaduto il **16.3.2020**	**1.6.2020**
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo **2.3 - 31.5.2020**	**30.6.2020**
	Versamento IVA scaduto il **16.3.2020**	**1.6.2020**
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo **8.3 - 31.3.2020**	**1.6.2020**
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000	Non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo **17.3 - 31.3.2020** se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente /assimilato	**1.6.2020** Il versamento va fatto direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo / agente)

Rottamazione ruoli	Termine originario	Termine differito
O Seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; O seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019; O terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA- 2018) entro il 30.4.2019; O terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019; O terza rata delle somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA- 2018-D) entro il 30.4.2019.	**28.2.2020**	**1.6.2020**

Stralcio e saldo	Termine originario	Termine differito
Seconda rata dovuta dai soggetti che hanno aderito al c.d. "stralcio e saldo" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che: O hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; O hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.	**31.3.2020**	**1.6.2020**